

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2 0 1 0

ESTRATTO



Edizioni ETS

GIOVANNI FIANDACA

ROCCO: È PLAUSIBILE UNA DE-SPECIALIZZAZIONE
DELLA SCIENZA PENALISTICA?

1. Sia consentita una premessa anche a carattere personale. Nel corso della mia vita di studioso, mi è capitato più volte (anche se non ricordo precisamente quante!) di leggere la celebre prolusione sassarese di Arturo Rocco: e ogni volta – posso anticiparlo e confessarlo apertamente? – ho provato una reazione prevalentemente negativa, direi (non trovo parole migliori per tentare di definirla) una sorta di delusione mista a frustrazione (sia pure, come è anche comprensibile, con intensità e sfumature diverse a seconda del momento e contesto contingente di lettura).

Anzi, se devo dire tutta la verità, per la prima volta feci frustrante esperienza di questo testo – per così dire – da “pre-studioso”, cioè da ancora studente universitario di terzo anno impegnato in un seminario (“gruppo di studio”, si diceva anche allora) di approfondimento penalistico. Essendo sin da quegli anni ormai lontani attratto dalle questioni di fondo del diritto penale, ma essendo nel contempo (posso confessare anche questo?) affetto da sindrome “sessantottesca” – quindi culturalmente suggestionato, soprattutto, dalla vocazione ‘critico-emancipatrice’ in senso anti-autoritario di certe filosofie e sociologie assai in voga in quel tempo – il chiuso e rigido tecnicismo positivistico di Rocco mi fece, e non poteva non farmi l’impressione (lo dico con un’ enfasi forse eccessiva!) di qualcosa di simile ad una arida ragioneria giuridica, riflesso di una mentalità culturalmente angusta e asfittica: insomma, una sorta di prigione opprimente da cui evadere al più presto possibile. Al confronto, provavo la forte tentazione di sposare le pur discutibili ragioni di quel per altri versi criticabile positivismo criminologico, al quale Rocco si contrapponeva con l’intento – non certo ignobile – di conferire sufficiente autonomia ad una scienza penalistica da concepire (finalmente!) come disciplina a prevalente carattere giuridico.

Le altre volte che ho avuto occasione di ripetere l’esperienza di lettura, all’originaria irritazione giovanile per la percepita angustia politico-culturale del tecnicismo giuridico modello-1910 è andato progressivamente subentrando un atteggiamento critico più maturo e pacato; e inevitabilmente condizionato, nelle sue angolazioni prospettiche e nelle sue sfumature, dal contingente inte-

resse che come studioso mi spingeva a riaccostarmi a problematiche di tipo metodologico. Nondimeno, ho motivo di sospettare che quel bisogno psicologico di fuga, che avvertii prepotente al mio primo impatto di lettore studentesco, si sia dentro di me sedimentato trasformandosi in un perdurante fattore di “precomprensione” negativa, destinato di conseguenza ad esercitare comunque un’influenza nelle successive riletture.

Non posso certo dilungarmi qui sulle varianti del mio approccio critico nel passaggio dalla prima lettura a quelle effettuate successivamente : oltretutto, se lo facessi, potrei essere tacciato di indulgere verso un ‘intimismo penalistico’ che non interessa in realtà nessuno. Piuttosto, mi limito alle impressioni dell’ultima riletture, fatta molto di recente – com’era necessario e doveroso – proprio in vista dell’invito a partecipare a questa tavola rotonda. Lo dico subito, e in maniera forse ‘politicamente poco corretta’ (non essendo più il giovane studente ‘contestatore’ di circa quarant’anni addietro, ma ormai un professore sufficientemente imborghesito e invecchiato): l’impressione di povertà o angustia culturale, nel complesso, mi si è confermata.

Comunque, quel che oggi più metterei in evidenza è la aspirazione di Rocco a ricollegare il metodo di studio del penale agli orientamenti metodologici che allora avevano già preso piede (o andavano prendendo piede), più in generale, nell’ambito delle discipline giuridiche: per cui da questo punto di vista direi che la vera preoccupazione scientifico-culturale di Rocco era, in sintesi e nella sostanza, quella di negare che la scienza penalistica possedesse una tale *specificità* o *specialità* da giustificare o imporre al suo interno l’adozione di approcci metodologici diversi da quelli canonizzati (o in via di canonizzazione) nell’ambito delle altre discipline giuridiche.

Il messaggio metodologico lanciato dal Nostro, insomma, additava e raccomandava come via da seguire quella di una ‘normalizzazione’ dello studio del penale; in altre parole, un processo – per dir così – di de-specializzazione o de-specificazione da intendere nel senso di una riconduzione della scienza penalistica a una concezione più generale di scienza giuridica: secondo quel prestigiosissimo e da tempo accreditato modello di alta dogmatica, di ascendenza germanico-pandettistica, tipico delle scienze privatistico-civilistiche, ma verso il quale nella sostanza erano andate più di recente accostandosi – come lo stesso Rocco nella sua prolusione non a caso evidenziava – anche gli studi di diritto costituzionale e di diritto pubblico, su impulso in primo luogo di Vittorio Emanuele Orlando (grande importatore, a sua volta, di *mos germanicus*).

Riguardando oggi le cose in questa ottica più generale, certi limiti insiti nella visione di Rocco non appaiono esclusivi di questa visione, ma riflettono in-

nanzitutto limiti di portata più ampia rinvenibili un po' in tutto il positivismo giuridico di fine Ottocento/inizio Novecento. Di che tipo di positivismo, in realtà, si trattava? Si trattava, com'è peraltro noto, di un positivismo sostanzialmente coincidente col formalismo giuridico e con la corrispondente aspirazione a depurare lo studio del diritto da ogni ipotesi metafisica, assiologica, antropologica, sociologica o politico-ideologica: in modo da assegnare ad una scienza giuridica concepita, finalmente, come scienza autonoma e autosufficiente – e, dunque, ormai liberata da 'complessi di inferiorità' verso le scienze forti (esemplificate, paradigmaticamente, dalle scienze della natura) – il compito di assumere a proprio oggetto di indagine le sole norme giuridiche 'positive', e ciò allo scopo di elevarle a *sistema* e di porre in una connessione logica il più possibile coerente e rigorosa gli istituti e i principi propri di ciascuna branca del diritto.

In effetti, collocata nell'orizzonte complessivo di questo tipo di positivismo formalistico – che riflette una *mentalità*, prima ancora che un metodo vero e proprio – affermatosi e diffusosi a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento, la prolusione sassarese di Rocco non reca segni di grande originalità. L'elemento di novità consiste, piuttosto, proprio nel fatto che Rocco scrive un ampio saggio metodologico col proposito esplicito di sollecitare l'adozione del metodo tecnico-giuridico di conoscenza e studio del diritto anche da parte dei penalisti, auspicando che la scienza penalistica escluda dal suo ambito di specifica competenza pressoché tutto ciò che trascende l'interpretazione e la costruzione logico-sistematica delle norme penali vigenti.

2. Detto questo, dobbiamo chiederci per altro verso se vi siano parti della riflessione metodologica di Rocco che risultano, nondimeno, influenzate da una certa persistente specificità della materia dei delitti e delle pene, nel senso che l' 'oggetto' finirebbe appunto col condizionarne anche il 'metodo' di studio.

Per affrontare un tale interrogativo, è utile ripercorrere la prolusione sassarese lungo due direttrici, che peraltro almeno in parte interagiscono. Si tratta cioè di riconsiderare, da un lato, il tipo di rapporto che – secondo Rocco – una scienza penalistica di indirizzo tecnico-giuridico dovrebbe intrattenere con le scienze empirico-sociali interessate al fenomeno criminale; e, dall'altro, gli strumenti e le tecniche specifiche di cui il tecnicismo giuridico come metodo dovrebbe avvalersi per tradurre in realtà la sua missione scientifica nel settore penale.

2.1. Cominciando dal primo profilo tematico, relativo al rapporto con le altre scienze, direi che le indicazioni metodologiche di Rocco appaiono ambigue e, comunque, tali da lasciare il problema nella sostanza insoluto. In sintesi, l'idea di fondo prospettata e insistentemente ripetuta in più luoghi della prolusione – ma, in realtà, insufficientemente sviluppata ed elaborata – è riassumibile nel modo seguente.

Si riconosce che il delitto, come fenomeno empirico rilevante in una dimensione individuale e sociale, rientra certamente anche nella competenza di scienze extragiuridiche come l'antropologia, la psicologia e la sociologia criminale (come pure può, nel contempo, interessare la filosofia del diritto e persino la scienza politica). Da questo punto di vista – osserva dunque Rocco – la stessa scienza penalistica, lungi dall'ignorare, non può non tenere conto degli apporti delle altre scienze. La formula, che egli suggerisce, è pertanto questa: non già "separazione", bensì "*distinzione*" tra scienza giuridico-penale e scienze empirico-sociali (o filosofia del diritto). In proposito, ribadisce il Nostro: "Distinzione, non è separazione e tanto meno divorzio scientifico". Solo che, se si cerca di comprendere meglio in quali modi lo studio tecnico-giuridico del diritto penale – per riproporre sempre parole di Rocco – "si riallaccia intimamente" con le discipline che giuridiche non sono, per cui il penalista dovrebbe "*talvolta*" (*sic!*) assumere "la veste dell'antropologo, del psicologo e del sociologo", questa aspettativa di maggiore comprensione finisce in realtà col rimanere non poco insoddisfatta. Il fatto è che Rocco non riesce in proposito ad andare molto al di là di genericissime enunciazioni di valenza retorica, mentre il reale contenuto del suo pensiero appare ondeggiante e incerto. Riprova ne è che a piccole 'aperture' fanno immediatamente seguito 'ri-chiusure' rispetto all'ingresso dei saperi extragiuridici, per cui non sorprende troppo che questo altalenante susseguirsi di affermazioni e negazioni sfoci in realtà – alla fine – (se mi si passa l'espressione!) in una sorta di *moreggiante bigottismo giuspositivistico*. Infatti – sostiene esplicitamente il Nostro – se "nemmeno si esclude, e si vuole escluso, che il cultore del diritto penale", specie quando si tratta di spiegare la ragion d'essere degli istituti, "abbia a servirsi sussidiariamente del criterio filosofico o del criterio politico", rimane pur sempre ineludibile il seguente precetto metodologico: in ogni caso, "si deve tener distinta l'indagine propriamente e strettamente giuridica da quella filosofica e politica, se si vuol evitare una illecita e pericolosa intrusione ed inframmettenza di elementi filosofici e politici nella logica limpidezza della ricerca giuridica". Ma la domanda, a questo punto, diventa: quand'è che sarebbe risultata in concreto diagnosticabile una illecita e pericolosa 'contaminazione' metodo-

gica offuscante la ‘purezza’ del tecnicismo giuridico? Sarebbe già bastato, come ad esempio supponeva il giusfilosofo coevo Ravà (il cui pensiero, non a caso, viene riportato in nota dallo stesso Rocco tra le più significative testimonianze di professione della nuova fede metodologica), che il penalista *si interrogasse sugli scopi della pena*, osando così impiccarsi di grandi questioni di filosofia e di politica penale che avrebbero dovuto invece rimanergli (in qualità, appunto, di giurista ‘positivo’) in linea di principio precluse? Ove davvero si rispondesse che sarebbe stato sufficiente, dovremmo col senno di oggi prendere atto che tanta angustia metodologica rasentava o, addirittura, attingeva il grottesco!

A non voler essere troppo ingenerosi nella odierna critica di questo esasperato tecnicismo giuridico, possiamo d’altra parte avanzare due possibili circostanze attenuanti. La prima è che certi eccessi si spiegano, verosimilmente, con la logica stessa della battaglia metodologica, che si trova non di rado costretta ad estremizzare senza indulgere in concessioni agli avversari. La seconda – e più consistente – attenuante può, poi, derivare dall’essere disposti a riconoscere che quello relativo ai modi d’atteggiarsi dell’interazione tra scienza penalistica e saperi ‘altri’ continua, in effetti, a costituire un problema sino ai nostri giorni (v. *infra* 4.3).

2.2. Vediamo ora in quali modi e forme e con quali criteri, secondo il manifesto metodologico di Rocco, il tecnicismo giuridico avrebbe dovuto trovare dispiegamento e concretizzazione all’interno della specifica provincia penalistica.

La premessa di fondo, coerente sia con i presupposti di partenza sia con l’obiettivo ultimo perseguito, è che la nuova scienza penalistica avrebbe dovuto forgiare la sua cassetta degli attrezzi assumendo a punto di riferimento modelli concettuali e criteri operativi già elaborati, e storicamente collaudati dalle scienze giuridiche più mature (dal diritto privato e civile al diritto amministrativo e processuale). È così ben comprensibile, in conformità a tale premessa, che i due principali compiti tecnici della scienza penalistica vengano individuati: innanzitutto, nell’attività *esegetica*; e, poi, nella costruzione *dogmatico-sistemica*.

A) Quanto alla prima, Rocco esplicita che l’interpretazione delle leggi penali non può limitarsi alla mera dimensione testuale, ma deve necessariamente includere l’interpretazione logica e persino quella estensiva, da effettuare in base alla “ragione giustificatrice” o *ratio* della norma. In proposito, rileverei

per incidens che questa apertura al teleologismo ermeneutico, nella misura in cui immette nel procedimento interpretativo ragioni e scopi di politica penale, finisce già – inevitabilmente – con l'appannare quella "logica limpidezza della ricerca giuridica" enfatizzata dallo stesso Rocco nella prima parte del suo manifesto metodologico. È fin troppo facile osservare che è la stessa scienza giuridico-penale, non appena la si cominci a guardare più da vicino nel suo concreto funzionamento di scienza pratica, a mostrarsi capace di opporre subito resistenza alle irrealistiche pretese metodologiche di un concettualismo del tutto avalutativo e apolitico!

Ma vi è di più. Un ulteriore momento di possibile inquinamento della purezza teorica della dogmatica, concepita quale attività logico-deduttiva di (come si auspica nell'ultima parte della prolusione sassarese) "quasi matematica precisione", è a mio avviso ravvisabile nell'ambito delle argomentazioni che Rocco sviluppa per distinguere la "politica criminale" dalla scienza del diritto penale strettamente intesa. Si tratta, in particolare, di una considerazione (non a caso?) relegata in nota (precisamente: nota 51), nella quale emerge la preoccupazione di esplicitare che la politica criminale non esaurirebbe la sua missione nella valutazione critica del diritto vigente in vista della sua riforma: piuttosto – vale la pena dirlo con le stesse parole di Rocco – "essa ci insegna altresì ad applicare il diritto penale vigente ai singoli casi conformemente agli scopi politici che esso si propone di raggiungere: ci insegna a temperare e moderare nella applicazione giudiziale ai singoli casi, lo stretto diritto penale con le esigenze di convenienza e di opportunità, di utilità e di prudenza politica a cui il diritto penale stesso deve rispondere (*arte della applicazione della legge*)". Orbene: come si concilia questa importante ammissione dell'influenza della politica criminale sulla ricostruzione del diritto vigente con la tesi della natura avalutativa e impolitica della dogmatica?

B) Secondo Rocco, come già anticipato, soltanto nella fase (successiva a quella dell'esegesi) della costruzione dogmatica del sistema lo studio tecnico-giuridico delle norme penali assurgerebbe veramente a *scienza del diritto*. Ed in proposito il Nostro, riproponendo uno stile di pensiero tipico dei giuristi positivi di quell'epoca, si lancia in forme alquanto retoriche di esaltazione delle virtù della dogmatica, considerata quale prestazione intellettuale di livello superiore e, quindi, additata come vera missione anche della (costruenda) scienza penalistica di indirizzo tecnico-giuridico. Com'è ovvio, tutto questo non sorprende, apparendo anzi non poco scontato in base al clima culturale di allora. Mentre sono più interessanti quelle parti della prolusione in cui si

mettono in evidenza possibili profili di specificità dell'universo penalistico, tali da giustificare (secondo Rocco) un peculiare modo d'atteggiarsi dello studio dogmatico dei delitti e delle pene.

Ciò che accomuna – nell'argomentare del Nostro – la dogmatica penalistica alle dogmatiche degli altri settori del diritto è, e non può che essere il suo tendere alla precisa e rigorosa individuazione di nessi logico-sistematici tra i principi desumibili dalle norme scritte che disciplinano i diversi istituti. Posto e ribadito questo nucleo essenziale comune, il compito ulteriore di ogni dogmatica di settore andrebbe ravvisato nell'orientare l'approccio ricostruttivo anche in funzione delle specificità dei diversi diritti (civile, commerciale, amministrativo ecc.). Ecco che, in questa prospettiva di adattamento del lavoro dogmatico alle peculiarità delle varie province ordinamentali, quel che secondo Rocco specificamente contraddistingue lo studio a fini scientifici della materia penalistica sarebbe un riflesso di una caratteristica peculiare di quest'ultima, e cioè dell'essere il diritto penale un "diritto di natura speciale". Più precisamente, questa "specialità" è da Rocco fatta consistere nel carattere (non già – come pretendeva Binding – meramente sanzionatorio, bensì) "*integrativo*" del diritto penale, da intendere nel senso che i suoi precetti e le sue sanzioni sarebbero posti a tutela di beni o interessi che "sono spesso (se non sempre) già giuridicamente protetti" in altri settori dell'ordinamento; mentre sarebbe "compito particolare di esso la specifica tutela coattiva mediante la minaccia e l'infrazione della pena" dei beni giuridicamente rilevanti – appunto – in tutto l'ordinamento. Da qui si fa dunque discendere, quale obbligata indicazione metodologica, la necessità che il penalista dogmatico acquisisca, prima di impegnarsi nella elaborazione concettuale di sua competenza, una adeguata conoscenza preliminare di tutte le discipline extrapenalistiche presuppunte.

A prescindere dal grado di condivisibilità nel merito del punto di vista ora sintetizzato di Rocco, è fuori discussione che quello del carattere "accessorio" (o secondario o sanzionatorio) della disciplina penale è un problema di fondo che continua ad essere dibattuto anche nell'ambito della dottrina penalistica contemporanea. Ciò per una ragione che va ben al di là di una preoccupazione 'tecnicistica' modello-1910, e che non è difficile intuire: si tratta, infatti, di un problema che trascende la dimensione dogmatico-costruttiva proprio perché affonda – *ancor prima* – le radici nella fondamentale questione della *legittimazione* delle norme penali dal punto di vista del contenuto e dei limiti delle loro finalità di tutela. Sicché, è quasi superfluo rilevare che dal tipo di soluzione teorica che si sia propensi a privilegiare sul versante delle teorie di legittimazione derivano altresì conseguenze rispetto al modo di con-

cepire oggi, in termini di tendenziale autonomia o accessorietà, il rapporto tra disciplina penale e discipline extrapenalistiche.

2.3. Ma v'è un terzo e ultimo compito (oltre all'attività *esegetica* e alla costruzione *dogmatico-sistemica*) che Rocco assegna a una scienza penalistica pur di indirizzo tecnico-giuridico: esso cioè consiste in una funzione "critica" da esercitare soprattutto in una prospettiva *de lege ferenda*.

Rileggendo le pagine della prolusione dedicate all'approccio "critico", mi sembra meriti di essere evidenziato che lo stesso Rocco tende in proposito a differenziare due angolazioni prospettive, l'una "interna" e l'altra "esterna" al sistema giuridico contingentemente vigente. Più precisamente, sotto la prima angolazione viene inquadrata la critica cosiddetta "giuridica": definita tale in quanto essa trarrebbe impulso e giustificazione dalla stessa attività di ricostruzione dogmatica delle norme positive, posto che questa attività non potrebbe fare a meno – nel contempo – di evidenziare eventuali antinomie, disarmonie, incongruenze o difetti presenti nel diritto vigente. Com'è chiaro, l'accreditamento di questo tipo di critica 'endo-sistemica' presuppone una (implicita) concezione dell'attività dogmatica come attività intellettuale che può fare legittimamente uso di criteri di ragione (o ragionevolezza) e/ o di parametri valutativi, che si impongono a dispetto della lettera dei testi normativi e che trovano la loro matrice in una sorta di "pre-comprensione" culturale professionalmente tipica del giurista (di ogni tempo?): l'idea di fondo cioè – data per scontata come presupposto irrinunciabile – che un sistema giuridico degno di questo nome non possa fare a meno di un minimo di razionalità e coerenza sistematica in termini sia di principi che di valori. (Il dubbio che peraltro inevitabilmente affiora, specie in un momento storico come il nostro di pluralismo, confusione e frammentazione accentuati, è se l'idea preconcepita di una razionalità sistematica complessiva dell'ordinamento si riduca ormai soltanto a una finzione 'psicologica', di cui il giurista ha bisogno per continuare a dare un senso accettabile in termini esistenziali al suo sempre più difficile mestiere!).

La seconda angolazione visuale, sotto la quale Rocco colloca la funzione critica, è quella dell'approccio (critico) che possiamo definire 'eso-sistemico', tale perché finalizzato a valutare criticamente le norme penali positive sulla base di parametri ad esse esterni: desumibili – rispettivamente – da criteri di giustizia elaborati dalla *filosofia penale*; o da criteri di utilità/opportunità politica (in termini di efficacia, efficienza, adeguatezza nella lotta alla criminalità) di competenza della *politica criminale*. Questa propensione a distinguere

la critica esterna al sistema, a sua volta, in una a carattere 'giusfilosofico' e in un'altra a carattere più specificamente 'politico-criminale', se può apparire eccessivamente concettualistica, tradisce in realtà una concezione stretta della politica criminale quale insieme di strumenti politicamente orientati ad una efficace lotta al crimine (mentre rientrerebbero nella competenza della filosofia penale, appunto, le valutazioni deontologiche in termini di etica e di giustizia della punizione).

Ora, a parte la prospettata distinzione tra i due piani suddetti della critica 'eso-sistemica' (ad esempio v. Liszt, per limitarci a richiamare un autore in questo senso emblematico, includeva nella 'politica criminale' le stesse valutazioni di giustizia), non sembra che Rocco imposti in maniera particolarmente originale il problema dei rapporti tra scienza penalistica e politica criminale. In effetti, in aderenza a quello spirito (ingenuamente) giuspositivistico di cui auspicava la crescente diffusione anche in ambito penale, egli si limitava fondamentalmente a riproporre un modello di distinzione tra scienza penalistica come scienza giuridica (presuntamente) a-valutativa/a-politica, e politica criminale come attività invece politico-valutativa specificamente orientata a contrastare il crimine, che già da alcuni anni riscuoteva consenso nell'area culturale tedesca.

È appena il caso di osservare che, riconsiderata oggi, la pretesa di tracciare con nettezza una *actio finium regundorum*, tra una scienza penalistica di orientamento dogmatico (che circoscrive la sua competenza alla conoscenza tecnica del diritto positivo) e una scienza penalistica di orientamento critico (che si impegna nelle valutazioni politico-criminali in prospettiva riformistica), appare assai più discutibile e velleitaria di quanto non potesse apparire fino a qualche decennio fa. Come sappiamo, l'evoluzione progressiva della scienza del diritto penale si è andata caratterizzando per una crescente tendenza a fare, al contrario, interagire dogmatica e politica criminale. Anche se ciò non vuol dire affatto che questa interazione sia esente da problemi e sfoci, in ogni caso, in risultati appaganti.

2.4. Quale è – potremmo chiederci a questo punto – la valenza politica e culturale complessiva di un tecnicismo giuridico modello-Rocco?

Nella sua pretesa di segnare un progresso rispetto alla situazione della scienza penalistica italiana dei primi del Novecento, tale tecnicismo appariva soprattutto preoccupato di sottrarre alla competenza della scienza del diritto penale come scienza giuridica pressoché tutto ciò che ha riguardo alle questioni di fondo della penalità: rimuovendole dall'orizzonte mentale tipico del

giurista-(presunto) scienziato, e tutt'al più relegandole nello spazio residuo e distinto riservato a una scienza penalistica (soltanto occasionalmente) protesa verso la politica criminale. A ben vedere, se di progresso si è trattato, lo è stato in un senso abbastanza circoscritto, cioè di emancipazione degli studi penalistici dai facili e cattivi sociologismi, come pure da alcune tendenze illiberali del positivismo criminologico. Si è trattato invece di un regresso nell'ottica di una cultura penalistica intesa in senso alto e pregnante (alludo a quella accezione di "penalistica civile", di cui com'è noto siamo debitori al compianto Mario Sbriccoli). Al confronto di Rocco, mi appare oggi ad esempio assai più attuale un Giovambattista Impallomeni – valente epigono di una "Scuola classica" criticamente aggiornata – il quale, nel bellissimo testo di *Istituzioni* (ed. 1911), sosteneva con vigore la tesi che nello studio scientifico del diritto penale "l'aspetto giuridico non può mai distinguersi dall'aspetto politico", con la conseguenza che la scienza del diritto penale rientra da questo punto di vista anch'essa nel novero delle scienze politiche latamente intese. Proprio in linea con Impallomeni, mi sentirei oggi di riproporre la tesi della duplice anima politico-giuridica immanente al diritto penale e alla correlativa scienza, almeno nel senso di ritenere che competerebbe a quest'ultima lo studio delle molteplici connessioni tra diritto penale (concreto) e contesto politico-sociale di riferimento (v. *infra*, 4.1).

Comunque sia, un tecnicismo giuridico *à la* Rocco – analogamente del resto ad ogni rivendicazione di *formalismo giuridico* – presenta, da un punto di vista più strettamente politico, una intrinseca ambiguità. E ciò per più ragioni. A cominciare dal rilievo che le valenze politiche del penale dipendono dai contenuti della corrispondente disciplina, prima ancora che dal relativo metodo di studio. Ma, al di là di questa constatazione banale, rimane da dire che la mentalità formalistica con la sua pretesa di (scientifica) neutralità ideologica favorisce lo spirito conservatore e l'atteggiamento politicamente subalterno del giurista nei confronti del potere politico di volta in volta dominante. Storicamente, ne costituisce significativa riprova – anche nel caso italiano – il fatto che i giuristi (pur di formazione liberale) seguaci del positivismo giuridico si mostrarono infine per lo più inclini ad assecondare l'autoritarismo fascista, pur senza teorizzare (a differenza dei coevi colleghi tedeschi) l'abbandono del principio della legalità formale.

3. Tutto ciò osservato in chiave di rivisitazione del manifesto metodologico di Rocco, dovremmo a questo punto tentare di abbozzare un discorso sulla si-

tuazione presente, chiedendoci: quale ‘metodo’ e quale ‘ruolo’ per la scienza penalistica contemporanea?

È forse superfluo premettere che i cento anni ormai trascorsi dalla prolu-sione sassarese ad oggi, con le tantissime ed eterogenee (e anche tragiche) cose che lungo i decenni del Novecento sono avvenute sul duplice piano della realtà effettuale e del pensiero teorico, ci pongono in una condizione che non ho remore a definire di ben maggiore complessità e difficoltà rispetto alla situazione di un secolo fa. E ciò anche senza volere pregiudizialmente indulgere a certe note suggestioni culturali di matrice “post-moderna” o “tardo-moderna”, che indurrebbero – se acriticamente assecondate – a denunciare, sin da subito, come obsoleta o illusoria ogni preoccupazione di tipo “metodologico”. Insomma, mi guarderei bene dallo scimmiettare ad esempio Paul Feyerabend, soggiacendo alla velleità di estendere anche allo studio del diritto penale l’anarchico messaggio contenuto in *Contro il metodo*. Non solo infatti, come è stato ben detto, “saltare ogni tradizione intellettuale non fa un passo nella ragione, ma nel vuoto”; vale ancora di più, nel nostro caso, il rilievo che l’universo giuridico è e rimane forse quello in cui l’intreccio fra tradizione e innovazione, passato e presente continua ad apparire ben più stretto che in altre sfere dell’esistenza umana.

Una riprova emblematica la ricaviamo – volendo – proprio dall’evoluzione storica del diritto penale. Pure ad ampliare lo sguardo lungo i secoli, potremmo registrare nella materia dei delitti e delle pene vere rivoluzioni copernicane, innovazioni sconvolgenti, scoperte sorprendenti? Con ogni probabilità, anzi, quello penalistico è il settore che è rimasto, in confronto agli settori giuridici, più uguale a se stesso a dispetto del trascorrere del tempo. E comprendere perché non sembra, peraltro, difficile. La ragione fondamentale si riconnette, verosimilmente, proprio al fondamento ultimo della specificità del diritto penale, che consiste – è chiaro – nel fatto che esso si avvale di quello strumento antico (ancorché divenuto sempre più ‘problematico’) che va ancora sotto il nome di *punizione* o *pena*. In proposito, dice qualcosa il fatto che da Platone ad oggi la riflessione sugli scopi del punire non abbia compiuto passi in avanti davvero decisivi, né si siano del resto moltissimo modificati gli atteggiamenti emotivi della gente rispetto al complesso e ambiguo fenomeno della punizione, che mantiene ancora non pochi lati oscuri?

Io credo di sì. E, se è così, si comprende allora come una aggiornata riflessione sul presente e il futuro sia del penale che della scienza correlativa riproponga una alternativa, invero storicamente ricorrente, che provo a condensare in questo interrogativo: il progresso del diritto penale dipende, oggi, da un

approfondimento sempre maggiore della sua *specificità* identitaria – o, al contrario, da una sua sempre maggiore (per dir così) *sprovincializzazione* e attrazione verso orizzonti normativi e teorici più generali?

Personalmente, propenderei a pensare che la risposta preferibile sia nel secondo senso. E, privilegiando una prospettiva di ‘sprovincializzazione’ della materia penale, potrei persino – se riuscissi a vincere la vecchia ‘pre-comprensione’ negativa e non fosse, ormai, troppo tardi – essere disponibile a una qualche forma di ‘rivalutazione’ delle stesse sollecitazioni metodologiche di un Rocco a ‘normalizzare’ il più possibile la scienza penalistica; beninteso, a condizione di poterne correggere e attualizzare il messaggio scientifico in termini compatibili con: l’odierno *post-positivismo* e il conseguente rifiuto del formalismo giuridico di matrice ottocentesca; l’apertura al pluralismo assiologico; il riconoscimento che il giurista compie (e non può non compiere!) scelte di valore anche quando pretende di operare come ‘scienziato’.

Ma cerchiamo ora di vedere un poco più in particolare che cosa possa significare, oggi, tentare di spingere l’approccio allo studio del penale verso sponde più generali, che in qualche modo o misura trascendono gli interessi disciplinari e gli stili di pensiero finora comunque prevalenti tra i penalisti, specie di quelli di più stretta osservanza ‘specialistica’.

4. Sia consentito, nel procedere nella direzione testé indicata, non sentirsi soggetti al presunto dovere di richiamare preventivamente il sofisticato dibattito teorico-metodologico tedesco degli ultimi decenni (dall’ontologismo finalistico al post-finalismo, al funzionalismo nelle sue differenti versioni roxiniane, jakobsiane ecc.). Si tratta di un dibattito molto noto anche da noi, e che ha influenzato non poco la stessa dogmatica italiana dal secondo dopoguerra sino ai nostri giorni, offrendo ricchezza di suggestioni teoriche e dando alimento a buona parte della migliore produzione universitaria di casa nostra. Ma ho l’impressione che le preoccupazioni di fondo sottese alla persistente discussione tedesca continuino a rispecchiare un tipo d’approccio accentuatamente accademico, che, mentre per un verso risente di paradigmi culturali universalizzabili fino a un certo punto, non mi sembra, per altro verso, il più adatto ai fini di una spassionata auto-riflessione metodologica che non intenda rimuovere alcuni nodi cruciali della concreta situazione penalistica odierna: incluso – è forse superfluo esplicitarlo – l’aggravarsi delle tensioni nell’attuale modo d’atteggiarsi dei rapporti tra giustizia penale e politica, come emblematicamente dimostra proprio la contingente situazione italiana.

Piuttosto, come penalista (italiano) contemporaneo – che vorrebbe, appunto, non essere pregiudizialmente troppo influenzato da (o subalterno a) indirizzi di pensiero con vocazione imperialistica o egemonica, quale che ne sia il paese di provenienza – sono, in verità, tentato di prospettare il mio punto di vista a prescindere da precisi ancoraggi teorici o di scuola. Più in particolare, senza vantare alcuna pretesa di originalità, arrischierei l'ipotesi che una scienza penalistica adeguata al tempo presente dovrebbe soprattutto prefiggersi compiti funzionali a poter contribuire a quattro obiettivi di fondo, così sintetizzabili: a) approfondire l'analisi dei rapporti tra diritto penale e politica; b) migliorare l'interazione tra l'elaborazione dottrinale e la prassi applicativa; c) indagare più a fondo le modalità di collaborazione con le scienze empirico-sociali; d) fare più luce sui persistenti aspetti irrazionali e oscuri del fenomeno della punizione.

4.1. L'esplicitazione del primo obiettivo esigerebbe un discorso molto lungo, che qui non può essere svolto. In estrema e molto approssimativa sintesi, si può dire che il problema dei rapporti tra diritto penale e politica continua a occupare il rango di questione decisiva sotto vari aspetti, almeno in parte connessi. Ed è proprio questo – non certo a caso – il versante problematico, rispetto al quale la dogmatica di matrice tedesca, pur considerata negli orientamenti meno formalistici, ha tradizionalmente esibito il suo lato più debole e vulnerabile. È storicamente tipico dell'abito mentale dello studioso accademico tedesco (e, quindi, di ogni studioso che ne è stato successivamente influenzato, come lo stesso Arturo Rocco) un atteggiamento tendenzialmente apolitico (se non antipolitico!), che considera tutto ciò che ha a che fare con la sfera politica materiale impuro e pericoloso che inquina – come si paventava nella stessa prolusione sassarese! – la ricerca della verità scientifica e le stesse costruzioni concettuali del giurista-scenziato. In presenza di una simile tendenza a neutralizzare od occultare la dimensione politica, non deve sorprendere troppo neppure il fatto che la stessa teoria del bene giuridico, quale teoria di legittimazione delle norme penali escogitata anch'essa in Germania, abbia specie da Binding in poi prevalentemente assunto una veste concettualistica e dogmatizzante, la quale ha finito con lo spegnere l'interesse teorico a mettere realmente in comunicazione il problema sostanziale della legittimazione della tutela penale con i concreti contesti politico-sociali e culturali di riferimento. Si è così finito per accreditare tralattivamente alla teoria del bene giuridico una sorta di automatica e generica vocazione politica 'liberale', senza però preoccuparsi – fatta salva qualche respiscenza critica degli ultimi anni – di

verificare più in profondità quanto detta teoria fosse invece di per sé sufficientemente ambigua da prestarsi – com'è peraltro storicamente avvenuto – a usi politici di segno tutt'altro che univoco. Dal canto mio penso, come ho avuto occasione di rilevare in alcuni scritti recenti, che un approfondimento dei risvolti politico-ideologici connessi al problema della legittimazione possa giovare di un ravvicinato confronto tra la tradizione concettuale del bene giuridico e le teorie anglo-americane sui “limiti morali” alla coercizione penale, le quali tendono a esplicitare in misura ben maggiore le possibili implicazioni politiche delle varie opzioni di tutela penale.

La consapevolezza che conta davvero, più che il concetto teorico in sé considerato, la previa ispirazione politica di fondo sottesa al suo impiego dovrebbe valere – a maggior ragione – nel rivisitare oggi criticamente la effettiva capacità di resa dell'approccio costituzionale al problema della legittimazione delle norme penali. In proposito, com'è noto, nell'ambito della medesima dottrina italiana si registrano orientamenti diversificati rispetto alla questione dei limiti di funzione vincolante o (almeno) orientativa che la Costituzione con i suoi principi dovrebbe svolgere al momento di selezionare l'ambito della tutela penale 'legittima'. Ciò non a caso. A spiegare la diversità delle prese di posizione al riguardo concorrono più fattori e, tra questi, ne indicherei soprattutto due. Da un lato, il tipo di “precomprensione” preliminare circa il modello di diritto penale idealmente preferibile; dall'altro, il fatto che lo stesso modo di accostarsi alla prospettiva costituzionale implica scelte interpretative influenzate, a loro volta, da preferenze culturali e politico-ideologiche che stanno a monte o a valle delle norme costituzionali scritte.

A mio avviso, il dibattito teorico in proposito, ancorché da noi abbia raggiunto livelli di approfondimento senz'altro superiori che in altri contesti, rischia in atto di isterilirsi in una situazione di stallo non ultimo perché il confronto tra i diversi orientamenti si è finora sviluppato quasi esclusivamente all'interno della dottrina penalistica: la quale, pure quando guarda alla Costituzione, lo fa muovendo dalla sua più ristretta ottica disciplinare e con la conseguente tendenza a piegare lo stesso approccio costituzionalistico a quelle che sono pregiudizialmente considerate esigenze specifiche del diritto penale. Insomma, i penalisti finiscono col coltivare o perpetuare – a loro uso e consumo – concezioni o interpretazioni della Costituzione che non è detto coincidano con quelle che vengono oggi privilegiate dai costituzionalisti di mestiere, dagli studiosi di altre branche del diritto o dagli scienziati della politica. Per rendere questo discorso un poco meno vago, mi limito a rilevare che nella dottrina penalistica a tutt'oggi dominante si tende ancora a guardare alla Costituzione

come a un ordine obiettivo di valori e principi gerarchizzabili già in linea astratta, che sarebbe compito del legislatore penale – sia pure attraverso un’opera di mediazione concretizzatrice ad opera della dottrina – trasfondere nell’ambito della legislazione positiva: per cui, secondo questa visione di fondo (cara specie ai penalisti di orientamento costituzionale ‘forte’), il diritto penale ‘legittimo’ dovrebbe essere sostanzialmente il risultato della concretizzazione legislativa di un programma costituzionale di tutela. Orbene, mi chiedo: dal momento che non penso che l’idea di concepire ogni settore dell’ordinamento giuridico come ‘attuazione’ di un preesistente programma costituzionale sia ormai più in voga tra gli studiosi di altre discipline, perché dovremmo rimanere legati a questa concezione tipica degli anni ’70 (del Novecento) soltanto nel recinto penalistico?

Sono, in realtà, convinto che un problema come quello dei rapporti tra diritto penale e Costituzione o, più in generale, tra diritto penale e democrazia costituzionale dovrebbe invece, d’ora in avanti, essere affrontato in un orizzonte teorico di maggiore apertura al confronto interdisciplinare: e ciò sul piano sia costituzionalistico, sia politologico.

Di questo più ampio confronto teorico beneficerebbe, altresì, una rivisitazione critica – che considero anch’essa indispensabile – del concetto stesso di ‘legalità penale’: in modo da emanciparlo da obsolete visioni ottocentesche di un presunto primato assoluto della legge parlamentare e da adeguarlo, di conseguenza, al più complesso e dinamico modo d’atteggiarsi dei rapporti tra legge e giurisdizione (incluso, ovviamente, il controllo di costituzionalità) nel quadro di una moderna democrazia costituzionale. In tale quadro, anche il crescente peso via via acquisito dal ‘formante’ giurisprudenziale, lungi dall’essere diagnosticato come una pericolosa anomalia da combattere perché eversiva della riserva di legge, apparirà piuttosto come un fenomeno inevitabile nella realtà contemporanea, talmente complessa e mutevole da rendere illusoria – oggi più di ieri – ogni fiducia nella ‘onnipotenza’ ordinatrice della legge scritta.

Ma, al di là dell’esigenza di aggiornare la riflessione teorica sui nessi tra diritto penale e modelli di Costituzione e/o di democrazia, la stessa esperienza degli ultimi anni dovrebbe ormai averci reso definitivamente consapevoli di una verità fattuale, che qualche penalista accademico fa ancora fatica ad accettare o accetta a denti stretti: alludiamo, com’è intuibile, alla tendenza della prassi legislativa in materia penale ad affrancarsi sempre più da certi modelli ‘idealtipici’ cari alla dottrina e a lasciarsi, piuttosto, condizionare (fuori da ogni modello, penale e/o costituzionale, di derivazione teorica) dalle concrete

e contingenti modalità di gestione del processo democratico ad opera delle forze politiche al potere, le quali si mostrano da qualche tempo tutt'altro che restie ad assecondare derive verso forme più o meno marcate di 'populismo penale'. Come reagire di fronte a questa eccessiva e impropria strumentalizzazione politica delle risorse penali?

Confesso che mi sembrerebbe una reazione sbagliata, frutto di una superbia professorale fuori tempo massimo mista ad una ingenuità politica tra il comico e il patetico, insistere nel lanciare – come fa ad esempio, ancora molto di recente, Bernd Schuenemann – ennesimi strali critici contro un legislatore penale definito “autoritario-dilettantesco”: tale perché poco sensibile al garantismo e, nel contempo, colpevole di ignoranza e grave inosservanza dei precetti di buona legislazione elaborati nei laboratori accademici dalla migliore dottrina penalistica! Perché – mi chiedo – uno studioso pur del livello di Schuenemann non viene, in questo frangente storico, sfiorato dal dubbio che le cause della cattiva condizione della situazione penalistica contemporanea non siano tutte da addebitare ai vizi dei legislatori e che una parte non piccola di responsabilità possa anche ricadere sulla scienza accademica, sempre più auto-referenziale e sempre meno capace di farsi ascoltare nei circuiti esterni al dibattito universitario? Non sarebbe il caso di cominciare, auto-criticamente, a prendere molto più sul serio il sospetto che le preoccupazioni e gli stili di pensiero ancora dominanti tra i penalisti risentono di una tradizione “idealistica” non più al passo con i tempi in cui viviamo?

A mio avviso, dovrebbe in realtà rientrare tra i principali compiti di una scienza penalistica adeguata al tempo presente farsi carico di una analisi più approfondita dell'insieme delle cause e dei fattori di contesto che, in questo momento storico, rendono più difficili che in passato i rapporti di comunicazione tra i rispettivi versanti della elaborazione scientifica e della produzione normativa.

4.2. Seguendo lo schema che ho prima sintetizzato, il secondo (ma non necessariamente per ordine di importanza!) obiettivo della scienza penalistica dovrebbe consistere nel proporsi di migliorare l'interazione tra elaborazione teorica e prassi applicativa. Pongo l'accento su questa esigenza, anche perché ho avuto occasione di constatare (da ultimo, anche nel ruolo di componente del comitato scientifico del CSM per la formazione professionale dei magistrati) che la difficoltà (italiana) di comunicazione tra dottrina e giurisprudenza è andata, sotto certi aspetti, aggravandosi. La mia impressione è che il prevalente approccio 'professorale' al penale sostanziale non solo continui a esse-

re percepito come troppo teorico (è questa, com'è noto, una vecchia obiezione dei cosiddetti pratici): ma come se addirittura fosse divenuto, ormai, inadatto a parlare linguaggi e trasmettere contenuti davvero sintonici con le reali esigenze ed aspettative di chi è impegnato sui fronti della applicazione concreta del diritto. Se questa impressione fosse davvero fondata, come studiosi non potremmo non trarne ulteriore motivo per una rigorosa e spassionata 'autoriflessione' critica sui modi con cui a tutt'oggi concepiamo e pratichiamo il nostro mestiere.

Un punto di partenza, pur generico, possiamo verosimilmente continuare ad assumerlo come oggetto di diffusa condivisione. Alludo cioè alla persistente idea che la scienza penalistica, quale scienza giuridica di settore, abbia fundamentalmente un compito che sintetizzerei così: fornire un contributo determinante al passaggio da un insieme di leggi penali a un *diritto* penale, quale complesso normativo strutturabile (beninteso, in forma non rigidamente chiusa, bensì 'aperta' sia verso altre sfere normative di vario livello sia verso la realtà esterna) secondo criteri e principi che trascendono la lettera delle disposizioni scritte. Ed è forse superfluo esplicitare – muovendo da una visione pragmaticamente orientata del ruolo del giurista positivo – che questa attività di trasformazione delle leggi in "diritto", lungi dal soddisfare un amore di sistema fine a se stesso, dovrebbe pur sempre risultare funzionale al diritto in azione e, dunque, alla stessa attività interpretativa/applicativa della giurisprudenza. Da questo punto di vista, si può anzi sostenere che la scienza penalistica in funzione dogmatica dovrebbe – appunto – identificare la sua missione nel ridurre la complessità della materia penale, elaborando schemi concettuali e fornendo criteri di orientamento per la sussunzione dei casi concreti sotto le fattispecie astratte. Vero questo in termini generali e generici, il vero problema riguarda i modi di rinvenimento dei modelli e dei criteri destinati a orientare la prassi.

In una prospettiva di maggiore interazione con quest'ultima, è pressoché scontato rilevare che assumono un rilievo abbastanza secondario le discussioni – ancora care alla dottrina 'alta' – relative ai grandi modelli sistematici da privilegiare a livello di teoria generale del reato. Queste discussioni non solo appaiono prive di interesse, ma risultano addirittura fastidiose all'interlocutore esterno all'accademia perché si percepisce che raramente ne derivano implicazioni pratiche ai fini dell'applicazione delle norme penali. Piuttosto, se si condivide l'esigenza di favorire la comunicazione tra teoria e prassi, la dottrina dovrebbe maggiormente concentrare le sue energie nella elaborazione di teorie (o sub-teorie) di livello progressivamente più circoscritto: in maniera da

concretizzare e specificare i concetti generali dell'imputazione penale con riferimento sia ai diversi settori criminosi, sia alle diverse tipologie di casi (ad esempio, approfondire lo studio della struttura e dell'accertamento del dolo eventuale in settori diversi da quello classico dei delitti contro la vita).

In questa prospettiva più orientata alla prassi, tra gli scopi primari del lavoro dottrinale assurge – ovviamente – l'analisi critica dei materiali giurisprudenziali, cioè quel tipo di 'metagiurisprudenza' che il penalista accademico ha tradizionalmente disdegnato, erroneamente considerandola prestazione intellettuale priva di dignità scientifica. Ma una opportuna inversione di tendenza ha, in questo senso, cominciato a manifestarsi nell'ambito della produzione degli studiosi più giovani.

Rimane, in ogni caso, la questione di fondo dei presupposti culturali e scientifici cui ancorare un'attività dottrinale più direttamente impegnata nell'orientamento della prassi. Anche perché siamo ormai divenuti ben consapevoli – e non possiamo nascondercelo – che il lavoro dottrinale è tutt'altro che attività conoscitiva avalutativa o neutrale: piuttosto, la dogmatica (e, a maggior ragione, quella impegnata nella soluzione dei problemi di applicazione concreta delle norme penali) intreccia e assembla – in modo analiticamente non sempre distinguibile – formalizzazione concettuale, interpretazione di norme scritte, elaborazione e sistematizzazione di principi e prese di posizione assiologiche. Così procedendo, essa in realtà utilizza contemporaneamente – senza che si possano fissare in anticipo e una volta per tutte precise regole o precisi ordini di priorità – modelli argomentativi di genere diverso e rientranti nei diversi ambiti della logica giuridica formale, dell'approccio costituzionale, dell'assiologia, della razionalità teleologica, della razionalità strumentale, della razionalità pragmatica ecc. Ed è forse superfluo aggiungere che da ciò riceve conferma la persistente ragion d'essere, a tutt'oggi, del dubbio relativo al carattere davvero 'scientifico' della nostra attività. Per richiamare parole di Karl Engisch: "(...) nell'ambito del diritto e della sua conoscenza c'è una serie di fenomeni che rendono problematico lo stesso principio di ricerca della verità, e fanno emergere, come una zona d'ombra, i limiti di una conoscenza puramente scientifica del diritto".

La questione che torna allora a riproporsi, specie per una dottrina non disposta a ignorare od occultare la natura 'valutativa' di non poche delle sue prestazioni intellettuali, è quella di come contenere e controllare il 'pluralismo' e il 'soggettivismo' inevitabilmente sottesi – oggi più di ieri – ai giudizi di valore. Sarebbe difficile, infatti, contestare che la diversità di orientamenti riscontrabili persino in sede di ricostruzione di quelli che pur in atto conside-

riamo principi penalistici fondamentali, affonda le radici anche nelle preferenze valutative (spesso, peraltro, non esplicitate) dei singoli interpreti circa i desiderabili limiti dell'intervento penale: per fare un solo esempio, pensiamo alla persistente varietà di posizioni in rapporto a un principio-cardine come quello di offensività.

Personalmente, sono dell'avviso che, in tutti i casi in cui la scelta di una determinata soluzione tecnica muove da una precisa opzione di valore a monte, sarebbe preferibile (non già occultare, bensì) palesare la premessa assiologica del ragionamento: è solo sottoponendo gli stessi giudizi di valore a un confronto aperto e a un controllo intersoggettivo che in realtà si ridimensiona, in qualche misura, il rischio dell'arbitrio valutativo.

Ma se l'accentuato pluralismo assiologico finisce – come non di rado accade – con lo sfociare in una proliferazione eccessiva di teorie e punti di vista, suscitando all'esterno l'impressione di un eccesso di frammentazione, ecco che allora viene meno o si indebolisce fortemente quella duplice funzione di controllo e di orientamento che la scienza penalistica dovrebbe esercitare nei confronti della giurisprudenza.

Proprio allo scopo di riuscire a interloquire più proficuamente con la prassi, il modo di operare della scienza penalistica dovrebbe, di conseguenza, diventare sempre meno 'individualistico-solipsistico': e invece sempre più simile – per dir così – a quello di un'impresa collettiva. Ove così avvenisse, sarebbe in teoria più facile far maturare concezioni maggiormente condivise almeno in rapporto ai *fondamenti* dell'edificio penalistico e alle categorie basilari dell'imputazione. Ma è realistico pensare che un simile obiettivo sia davvero compatibile col tempo presente? O è forse più probabile che la dottrina penalistica futura somiglierà, in misura ancora maggiore, a una sorta di emporio o grande magazzino (dai cui scaffali stipati di merci concettuali sovrabbondanti, e non sempre di reale utilità, i giudici – ammesso che lo vorranno – potranno strumentalmente attingere le teorie di volta in volta più convenienti ai loro fini decisori)? (Un possibile antidoto alla sovrabbondanza di produzione dottrinale potrebbe, più realisticamente, da noi derivare dalla attuale politica ministeriale di decurtazione delle risorse finanziarie da destinare alla creazione di nuovi posti di professore universitario o al ricambio dei professori che vanno in pensione!).

Comunque, con specifico riguardo alla situazione penalistica (italiana) degli ultimi anni, non è in proposito senza significato un ulteriore dato, peraltro a tutti noto. Cioè, anche quando si è assistito a forme di migliore interazione tra teorizzazione accademica e prassi applicativa, è anche vero che la giurispru-

denza ha finito col rielaborare con sufficiente autonomia di valutazione politico-criminale e di giudizio tecnico gli *input* dottrinali ricevuti, riplasmandoli o ricalibrandoli in modo da renderli funzionali anche alle concrete e specifiche esigenze dell'accertamento processuale: per esemplificare, penso in particolare alla "codificazione" giurisprudenziale della causalità nell'ambito della responsabilità medica e del concorso c.d. esterno nel reato associativo, con le rispettive sentenze della Cassazione riunita Franzese del 2002 e Mannino del 2005. Per quanto non esenti da limiti e punti deboli, sentenze come queste hanno tra l'altro il merito di sollecitare d'ora in avanti la dottrina ad un metodo di lavoro che tenga maggiormente conto - appunto - della logica dell'accertamento anche in sede di elaborazione dei concetti fondamentali dell'illecito penale.

4.3. Dai tempi di Arturo Rocco ad oggi, il tema dei rapporti tra il diritto penale e le scienze empirico-sociali ha ricevuto notevole sviluppo e approfondimento: cionondimeno, non può affatto dirsi che su questo versante la situazione sia chiara e soddisfacente.

Com'è noto, una maggiore apertura verso le scienze sociali (più precisamente verso le *altre* scienze sociali, se si è dell'idea che anche la scienza penalistica sia a suo modo una scienza sociale) ha cominciato a manifestarsi a far data dalla metà degli anni '60 del Novecento, e ciò non a caso. Le forti spinte culturali 'modernizzatrici' di questo periodo, che facevano guardare con entusiasmo in particolare a una scienza nuova come la sociologia, cominciavano a suscitare la speranza che una maggiore utilizzazione dei risultati delle scienze extranormative potesse essere di giovamento anche ai fini di una modernizzazione del diritto penale: si auspicava che una maggiore disponibilità di conoscenze empiriche avrebbe consentito sia di superare (o ridimensionare) la tradizionale matrice 'idealistica' di non pochi concetti penalistici, sia di riformare in chiave 'liberalizzante' le parti dell'edificio penalistico che fossero risultate obsolete rispetto all'effettiva evoluzione della realtà sociale.

Senonché, il rapporto con le scienze sociali è andato sviluppandosi, nel corso degli anni successivi e sino ai nostri giorni, in termini via via più complessi e in realtà molto meno univoci dal punto di vista dei possibili effetti sul diritto penale: per cui dobbiamo prendere atto che il significato stesso degli sforzi di integrazione tra scienza penalistica e scienze 'altre' può mutare in funzione sia degli obiettivi di fondo perseguiti con l'apertura alle scienze sociali, sia del tipo di orientamento teorico in cui queste ultime si inquadrano. Sicché, si può dire che l'utilizzazione da parte del penalista dei modelli esplicativi e dei risultati conoscitivi delle scienze sociali può - in definitiva - risultare funzionale a

scopi diversi e di valenza eterogenea anche sotto un profilo politico: dalla critica politico-ideologica radicale delle istituzioni penali ad un avallo teorico del diritto penale esistente, passando per la strada intermedia di un tentativo di implementazione del principio (liberale) di sussidiarietà o *extrema ratio* mediante uno stile di pensiero 'orientato alle conseguenze' e, perciò, bisognoso (almeno in teoria) di disporre della maggiore quantità possibile di saperi multidisciplinari.

Ora, è a questo punto forse superfluo rilevare che la scelta dell'uno o dell'altro tipo di approccio non dipende affatto da preferenze scientifiche neutrali: ancora una volta, la diversità di opzione si basa su differenti "pre-comprensioni" circa il modo di concepire il diritto penale e, nel contempo, su differenti concezioni (politiche) della politica criminale.

Del resto, che le stesse scienze sociali – anche in sé considerate – siano tutt'altro che neutre dal punto di vista ideologico e assiologico, è riconosciuto con grande onestà intellettuale da uno dei più grandi sociologi del Novecento, Norbert Elias, il quale, in uno scritto di diagnosi critica della sociologia apparso nei primi anni '80, si chiedeva problematicamente: "La questione è se possiamo stabilire una scienza genuina, una scienza che sia realmente adatta all'applicazione pratica, svincolandosi dai sistemi sociali delle credenze".

È evidente che il rischio di esposizione ad una ideologia preconcepita cresce quanto più si abbia a che fare con teorie sociali così comprensive o ad ampio spettro, da rendere impossibili verifiche empiriche del loro grado di corrispondenza alla realtà (come nel caso emblematico della teoria "sistemico-funzionalista" di matrice luhmanniana, il cui ambizioso tentativo di trapianto in ambito penalistico da parte di Jakobs è avvenuto con la pretesa teorica di quest'ultimo di considerare pressoché irrilevante la verificabilità empirica della nota tesi di fondo, secondo cui il diritto penale avrebbe la funzione di contribuire alla stabilizzazione della società nella sua contingente conformazione concreta!). Minore appare, invece, questo rischio se da penalisti preferiamo accostarci a scienze sociali che non disdegnano la ricerca empirica. Purché, però, non trascuriamo in ogni caso questa avvertenza: dai risultati delle indagini empiriche non possiamo desumere, in maniera diretta e univoca, indicazioni precise né sul piano della politica criminale legislativa, né su quello della ricostruzione interpretativa degli istituti vigenti. Piuttosto, le stesse conoscenze empirico-sociali sono interpretabili e valorizzabili in maniera diversa, sempre in funzione della visione teorica e della opzione politica che di volta in volta si predilige.

Tutto questo, beninteso, in linea teorica. Ma, se volessimo tentare un bilancio del recente passato e una prognosi per l'immediato futuro circa i vantaggi

che il diritto penale può trarre da una sua interazione con le scienze sociali, il discorso potrebbe in fin dei conti risultare non poco deludente. Almeno nel senso – ritengo – che siamo oggi costretti a constatare un amplissimo divario tra i grandi auspici iniziali e i risultati concreti finora complessivamente conseguiti. Mentre, rispetto al futuro, induce in verità a essere alquanto scettici la situazione in cui versano le scienze sociali nell'attuale contesto generale (peraltro, non solo italiano) di riferimento.

Questo atteggiamento di prevalente disillusione riguarda, a ben vedere, entrambe le prospettive di una ricostruzione ammodernatrice dei diretti vigenti e di una proiezione innovatrice a livello di possibili riforme normative.

Sotto la prima angolazione visuale, i più noti e importanti modelli esemplificativi di una dogmatica penalistica 'integrata' con le scienze sociali sono a tutt'oggi quelli che adottano teorie funzionaliste a carattere sistemico. Si tratta invero di un tipo di approccio, che pone al centro del suo interesse scientifico i rapporti tra il diritto penale e la società considerata come entità autonoma e concreta e, dunque, quale universo di relazioni e di interazioni irriducibili alla logica dell'agire individuale. È questa concretezza e multiformità relazionale a far apparire astratto il tradizionale approccio del diritto moderno, che ha invece come pilastri da un lato l'individualità e dall'altro la statualità. Ma tutto ciò finisce in realtà col far pagare costi molto alti, sotto il profilo delle garanzie tipiche dello Stato di diritto, proprio sul terreno del diritto penale. Le teorie sistemiche infatti, oltre a difettare di adeguate basi empiriche idonee a fungere da antidoto a una loro facile manipolabilità, una volta trapiantate nella teoria del reato pretendono un riorientamento teorico delle categorie penalistiche funzionale all'idea di fondo che lo stesso diritto penale debba identificare il suo principale scopo nella stabilizzazione del concreto ordine sociale dato: ma, se così è, tende ad affermarsi un'ottica ricostruttiva che finisce inevitabilmente col relegare del tutto in secondo piano quella imprescindibile funzione di limite garantistico che il diritto penale dovrebbe (almeno in teoria!) pur sempre assolvere rispetto alla concreta prassi politico-criminale. Per altro verso, non si può dire neppure che la teoria del reato abbia finora ricevuto apporti numerosi e significativi dal diverso versante delle scienze sociali a orientamento empirico: tra i non pochi paradossi del diritto penale contemporaneo, vi è non ultimo quello per cui esso, pur aspirando a mettere il più possibile i piedi per terra, soffre a tutt'oggi di enormi *deficit* di conoscenze empiriche rispetto a presoché tutte le strutture portanti della responsabilità penale.

Il discorso rimane pessimistico anche sul versante delle teorie di legittimazione in una prospettiva *de iure condendo*. Un legislatore riformista beninten-

zionato, che fosse oggi disposto a utilizzare al meglio i saperi empirico-sociali per innovare in profondità la legislazione penale nella più scrupolosa osservanza del canone dell'*extrema ratio*, scoprirebbe ben presto di coltivare in realtà un'illusione: come ha avuto occasione di riconoscere esplicitamente anche Claus Roxin, sino ad oggi non è mai esistita alcuna forma di collaborazione istituzionalizzata, professionale e sistematica tra penalisti ed esponenti delle scienze sociali in vista di una seria e credibile implementazione del principio di sussidiarietà. Aggiungerei, da parte mia, che non è un caso che ciò non si sia realizzato. È più che verosimile infatti che il tipo di conoscenze empiriche di cui avremmo maggiormente bisogno come penalisti – penso soprattutto alle conoscenze che sarebbero necessarie per realizzare, non solo in teoria, un equilibrato bilanciamento tra la funzionalizzazione teleologica del diritto penale e le garanzie individuali – siano tali da non attirare gli specifici interessi scientifici degli scienziati sociali. Si pensi a un concetto (teoricamente) fondamentale quale quello di *dannosità sociale*, che costituisce un paradigma irrinunciabile di una politica di criminalizzazione di orientamento *liberal*: eppure, nei manuali canonici non solo di sociologia ma anche di criminologia troviamo, in proposito, tutt'al più qualche rigo! Ciò conferma nel modo migliore, a mio avviso, che la dannosità sociale quale concetto orientativo di una politica criminale 'legittima' non ha tradizionalmente interessato, e continua a non interessare gli scienziati sociali perché non rientra tra i loro interessi di ricerca il problema della legittimazione 'politico-giuridica' (o in chiave direttamente costituzionale) delle norme penali. Sicché dovremmo, piuttosto, essere noi penalisti così bravi e convincenti da far assurgere una buona volta il problema della legittimazione del diritto penale (vissuto, per di più, con l'enfasi drammatizzatrice tipica della tradizione contrattualistico-liberale) a importante questione di reale e attuale interesse multidisciplinare!

Senonché, che l'immediato futuro possa essere in questo senso più propizio, tenderei senz'altro a escluderlo. Ciò per un insieme di ragioni, a carattere sia politico che culturale. Al di là dell'attuale *trend* politico-criminale di tipo populistico-securitario, che torna a declinare la questione criminale in chiave autoritario-repressiva con conseguente emarginazione del ruolo (tanto più se 'critico') degli esperti, il fatto è che a essere cadute in crisi nel tempo presente sono le stesse scienze sociali e persino la sociologia. Non si tratta solo degli effetti negativi prodotti da una crescente autoreferenzialità accademica e da un eccesso di frammentazione specialistica, con conseguente eccessiva diversificazione di oggetti e di metodi di ricerca, irriducibili ormai a una epistemologia comune. Vi è, in effetti, dell'altro. A spiegare l'attuale perdita di peso cul-

turale e di capacità esplicativa delle scienze sociali concorre – non ultima – l'accresciuta complessità e mutevolezza della realtà in cui oggi viviamo. Ha, di recente, osservato a questo riguardo Carlo Galli: “Il Tutto sociale si è fatto tanto complesso da risultare quasi imprevedibile”.

Se le cose stanno in generale così, perché dovremmo aspettarci prospettive migliori sul versante del più volte auspicato dialogo costruttivo tra scienza penalistica e scienze sociali ‘altre’?

4.4. Un atteggiamento scettico circa le *chances* future di una più proficua interazione con le scienze sociali non costituisce, certo, una premessa incoraggiante ai fini del conseguimento di quello che, secondo lo schema precedentemente abbozzato, ho indicato come ultimo obiettivo di fondo di una scienza penalistica al passo con i tempi: alludo all'esigenza di fare maggiore chiarezza sulle componenti irrazionali ed emotive che rendono ancora in non piccola parte oscuro e ambiguo il fenomeno del punire, anche nel contesto delle prassi punitive di competenza delle istituzioni giudiziarie.

Propongo qualche spunto di riflessione sul sempre problematicissimo tema della pena soltanto nella parte finale di questo mio intervento non a caso, ma a ragion veduta. E la ragione – alquanto intuibile – consiste nel fatto che, a tutt'oggi, il principale motivo della specificità o specialità del diritto penale continua a farsi consistere nel suo carattere ‘sanzionocentrico’: non solo nel senso che le norme penali sono tali perché definiscono i fatti la cui commissione viene sanzionata con una pena; ma anche nel senso ulteriore e più pregnante che la stessa attività dottrinale di elaborazione concettuale e gli stessi orientamenti interpretativo-applicativi della giurisprudenza sarebbero, in fondo, teleologicamente pur sempre influenzati – in forma diretta o indiretta, esplicita o implicita – dall'esigenza di rispondere all'interrogativo, se certi comportamenti meritino o no, necessitino o no di punizione.

Di ciò si ha persistente riprova se si dà uno sguardo anche superficiale agli interventi di taglio metodologico rinvenibili nell'ambito della letteratura penalistica più recente. È infatti abbastanza diffuso il rilievo, secondo cui il discorso dogmatico di competenza del penalista avrebbe la peculiarità di intrecciarsi in maniera assai stretta con le questioni di legittimazione (sostanziale) delle norme penali, sottolineandosi nel contempo come davvero decisiva questa ulteriore (supposta) connessione: la risposta alle questioni di legittimazione andrebbe cioè, a sua volta, ricercata in rapporto alle teorie della pena elevate a “ultima unità di senso” [cfr. per tutti, ad esempio, ROBLES PLANAS, in *ZIS*, 2/2010, 134 e ampia letteratura specie tedesca ivi citata]. Orbene:

questo tipo di approccio teorico (di originaria matrice tedesca ma poi, come sappiamo, propagatosi a livello europeo-continentale), che pretende di orientare sia le prestazioni concettuali che le valutazioni richieste dal lavoro dottrinale in base al significato ultimo attribuibile alla punizione, rispecchia un senso comune in cui si riconosce anche l'attuale dottrina italiana predominante?

In realtà, suscita imbarazzo rispondere alla domanda se la nostra scienza penalistica – considerata nell'insieme delle sue diverse ed eterogenee componenti – segua in atto indirizzi metodologici ben definiti e riconoscibili – se si prescinde, ovviamente, da una comune propensione (che come sappiamo tende poi ad articolarsi, peraltro, secondo modalità di approccio tutt'altro che omogenee) a valorizzare la Costituzione come principale punto di riferimento di un diritto penale non solo formalmente valido, ma 'legittimo' nei contenuti e nei principi ispiratori. Ma, quale che sia attualmente il livello medio di autoconsapevolezza metodologica di noi penalisti italiani, è certo che il riferimento al significato della pena come ragione giustificatrice di una persistente, irriducibile specificità (oltre che del diritto penale, anche) del modo di operare della scienza penalistica non è privo – in linea teorica – di una astratta plausibilità. Ma si tratta di un punto di vista davvero convincente e, perciò, adottabile senza riserve?

Sia consentito avanzare, in proposito, alcune riserve che si collocano su piani diversi di discorso, sia interni che esterni alla discussione penalistica.

Quanto alla prospettiva interna, anche ammesso che nell'attuale contesto dottrinale (e giurisprudenziale) italiano sia identificabile un orientamento sufficientemente condiviso circa gli scopi della pena e il loro rispettivo rapporto gerarchico, sappiamo che si tratta pur sempre di scelte teoriche a carattere prevalentemente 'idealistico-normativo', stante il persistente grave *deficit* di affidabili conoscenze empiriche in materia: per cui pretendere di far ruotare l'intera costruzione concettuale dell'edificio penalistico, a partire dalle sue categorie basiche, su presupposti empiricamente indimostrabili di teorie di legittimazione della pena può apparire non poco discutibile proprio sotto un profilo di credibilità 'scientifica' (si tratti pure di quella scientificità 'debole' o affievolita che è propria delle scienze giuridiche). Ma vi è di più. Al di là del perdurante carattere idealistico delle stesse teorie della pena oggi più in voga, rimane il fatto che la pena come fenomeno psico-sociale (prima ancora che come istituzione giuridica) continua ad essere appunto circondata da un ampio alone di oscurità e ambiguità, per cui essa sollecita e veicola a tutt'oggi giudizi di valore a sfondo irrazionale e pulsioni emotive non sempre rischiarabili attraverso l'analisi razionale: ciò vale non solo per la famosa 'casalinga di Voghera', ma anche per gli studiosi più raffinati del diritto penale (è vero, in realtà, che più in

generale gli intellettuali non hanno alcun accesso privilegiato ai giudizi di valore!). Se le cose stanno così, è allora anche verosimile che le stesse opzioni teoriche circa il significato e gli obiettivi del punire siano non poco influenzate da preferenze soggettive razionalizzabili fino a un certo punto: ve ne è, dunque, quanto basta – credo – per mettere in forse l'idea che il senso da attribuire alla punizione possa costituire il fondamento giustificativo autentico e ultimo dell'intero ventaglio di attività di competenza della scienza penalistica.

Ma non basta. Cercando altresì di guardare alla dottrina penalistica con un occhio critico 'esterno', che sia cioè capace di sondare i meccanismi mentali e psicologici che si sviluppano in quanti si dedicano a uno studio specialistico, non suoni come una eccessiva provocazione porre in questione un dato che sembrerebbe persino scontato: vale a dire, il fatto che nel novero dei veri 'scienziati' della punizione quale fenomeno polivalente e complesso rientrino anche i penalisti di mestiere. Piuttosto, a sollecitare dubbi in proposito credo possa valere proprio la necessità per noi penalisti, cogente anche da un punto di vista etico-politico e di moralità personale (pena l'impossibilità di esercitare il nostro mestiere con buona coscienza!), di confidare in via pregiudiziale in una prevalente 'razionalità di scopo' della pena, rimuovendone o mettendone in secondo piano gli aspetti più irrazionali e oscuri. In questo modo, finiamo tuttavia anche da 'scienziati' con l'assecondare e perpetuare – volenti o nolenti – pregiudizi e paure socialmente così radicati e diffusi da spiegare come mai l'istituzione-pena sia sopravvissuta sino ai nostri giorni a dispetto della sua ardua compatibilità col mondo moderno e la sua 'laica' cultura. A maggior ragione per noi penalisti, da questo punto di vista varrebbe quanto Norbert Elias ha anni fa osservato persino rispetto ai 'sociologi' (ed è quanto dire, esemplificando essi una tipologia di scienziato sociale tipicamente moderna!): "Siamo ancora presi nella trappola. Ci siamo arrampicati un po' più in su, ci siamo distaccati un po' e abbiamo un po' più di controllo sull'insicurezza e il pericolo della società. Ma fondamentalmente le nostre teorie sono così cariche di sensazioni e vincolate alle ideologie, perché la società è una delle grandi zone di insicurezza, una delle grandi zone del pericolo della nostra vita. E, inversamente, non possiamo sopprimere questi pericoli, perché il nostro pensiero non è orientato verso la realtà, ma carico di sentimenti e saturo di credenze sociali". Da qui, il seguente messaggio metodologico: "Credo che questo sia il compito della sociologia nel futuro. Non distrarci con la lotta tra credenze emotive, ma dedicare tutti i nostri sforzi a scoprire le strutture sociali, senza preoccuparci dei pericoli che ci minacciano; e senza lasciarsi tentare, come sociologi, da pensieri foschi".

A voler riadattare un simile messaggio all'odierna scienza penalistica, dovremmo come penalisti mettere noi stessi in guardia dal dare pregiudizialmente per scontata oggi la (prevalente) razionalità della pena. Sicché, lungi dall'assumerla a idea-guida dell'intera nostra attività di studiosi, dovremmo piuttosto riuscire a prendere il massimo possibile di distanza critica nei confronti di essa, addirittura marginalizzandola nei nostri itinerari mentali. Se un simile sforzo di distanziamento risultasse assai difficile da un punto di vista culturale o psicologico, non sarebbe forse il caso che cominciasimo a guardare al diritto penale con occhio 'de-specializzante', cioè ridimensionando piuttosto che enfatizzando la 'specialità' della pena, assumendo insomma un atteggiamento mentale da 'giuristi' più generalisti e meno specialisti, che si occupano di penale così come potrebbero ugualmente occuparsi di civile o di amministrativo?

Se ipotizzare un simile atteggiamento mentale fosse davvero plausibile, potremmo tentare di concludere (molto problematicamente e provvisoriamente, beninteso) questo ormai troppo lungo intervento, con questa indicazione metodologica di sintesi: sarebbe auspicabile che la scienza penalistica diventi, d'ora in avanti, sempre più simile a una scienza giuridica senza aggettivi specifici.

5. Sono peraltro ben consapevole che l'ipotesi teorica di 'de-specializzare' la scienza penalistica potrà anche sembrare così volutamente provocatoria da farla apparire non seria e, perciò, priva di reale plausibilità. Come pure ho motivo di sospettare che la percezione della persistente – se non accresciuta – 'problematicità' del punire possa non in tutti suscitare lo stesso bisogno di distanziamento critico dalla diffusa tendenza ad assumere il teleologismo sanzionatorio a paradigma orientativo nella costruzione dei concetti penalistici. Dopo tutto, non sarebbe scandaloso se fosse vero – come opinano alcuni esperti di psicoanalisi – che la stessa attività di teorizzazione affonda le radici ultime in inclinazioni emotive, per cui le nostre teorie sarebbero spesso "una sorta di zattera per non annegare nell'angoscia" [A. FERRO]. Se davvero così fosse, dovremmo certo essere costantemente vigili e scrupolosi nell'esercitare l'arte del dubbio metodico anche sulle tesi di cui siamo personalmente più convinti.

Quale che sia il tasso di emotiva 'soggettività' implicito nelle considerazioni che ho fin qui svolto, auspicherei in ogni caso un tipo di approccio intellettuale al 'problema penale' che non desista *a priori* dal tentativo di ricollocarlo al centro di un pubblico dibattito culturale il più possibile critico e posto al riparo da un eccesso di strumentalizzazione e banalizzazione politico-mediatica:

se non fosse troppo ambizioso o illusorio sperarlo, auspicherei insomma un *revival* di ‘penalistica civile’ adeguata al nostro tempo.

In un recente saggio sul diritto penale come disciplina scientifica, Guenther Jakobs ha sostenuto che autentica scienza penalistica è quella che riesce di volta in volta a elaborare risposte adeguate ai problemi di legittimazione del diritto penale così come si presentano nelle diverse fasi storiche: in modo da cogliere la “verità” (*sic!*) del diritto penale conforme al suo tempo. Personalmente, contesterei che il problema della legittimazione dei diritti penali storici sia soltanto o soprattutto un problema ‘scientifico’, come pure contesterei che si possa addirittura parlare di “verità” del diritto penale conforme al suo tempo. Ma penso che Jakobs abbia fundamentalmente ragione nel sostenere che una scienza penalistica degna di questo nome debba prefiggersi di dare risposte tendenzialmente consonanti con i mutevoli contesti storico-politici e culturali di riferimento.

Se si è d’accordo, allora ne deriva – con riferimento al contesto attuale – che il penalista-scienziato dovrebbe, nel rivisitare criticamente il problema penale, assumere come orizzonte di osservazione, e nel contempo come proprio oggetto di studio (dal punto di vista dei molteplici riflessi che ne derivano anche sul versante della coercizione penale), lo stato di crisi o comunque di sofferente tensione in cui versano le democrazie contemporanee (la deriva democratica cui oggi si assiste in Italia esemplifica, in forma sotto alcuni aspetti estremizzata, una crisi di portata ben più generale). Ritorna, così, in primo piano il problema del modo d’atteggiarsi dei rapporti tra giustizia penale e processo democratico: come sappiamo, dagli Stati Uniti ai paesi europei, sia pure con modalità e con livelli di intensità differenti, la tendenza a utilizzare la questione criminale e la paura della criminalità come fattori decisivi in termini di consenso elettorale e in chiave di gestione politica dei problemi sociali – tendenza spintasi, invero, sino a far addirittura teorizzare la possibile emersione di un nuovo modello di “democrazia punitiva” [J.SIMON] – è, ormai, un fenomeno ricorrente e sotto gli occhi di tutti.

Se per sviluppare adeguatamente il nostro impegno di studiosi non possiamo, in realtà, non farci in qualche modo carico d’un tale scenario generale di sfondo, allora meritano di essere pienamente condivise – credo – queste recenti parole di Domenico Pulitanò, che interpreto come un monito rivolto oggi a tutti noi penalisti: “Per essere buoni giuristi, non possiamo essere soltanto giuristi”.

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di maggio 2011